

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE, BARSACCHI, PETRONIO  
e SCEVAROLLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1982

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 9 della legge 26  
aprile 1974, n. 169, ai dipendenti pubblici eletti negli organi  
delle unità sanitarie locali

ONOREVOLI SENATORI. — L'estensione delle norme previste dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169, al presidente e ai componenti del comitato di gestione e dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali risulta non solo giusta ma anche necessaria.

La costituzione delle unità sanitarie locali richiede infatti la creazione delle condizioni essenziali al loro miglior funzionamento e certamente tra queste si pone l'opportunità che vengano equiparati i trattamenti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti negli organi suddetti, a quelli che già sono previsti per le cariche elettive di sindaco, assessore e consigliere comunale.

Inutile evidenziare la sostanziale affinità di funzioni tra i due tipi di cariche soprattutto in relazione al vincolo, posto dalla presente proposta, di ancoraggio dei trattamenti giuridici ed economici all'ampiezza demografica dell'ente.

D'altro canto la necessità delle presenti norme non scaturisce da un ripensamento normativo delle disposizioni contenute nella legge n. 169 del 1974, ma dal semplice fatto che all'epoca di emanazione di detta legge non erano ancora previsti i nuovi istituti del sistema sanitario che, nel carattere delle loro specifiche funzioni, presentano un elevato grado di analogia operativa con quelli dell'amministrazione degli enti locali.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preme sottolineare che l'efficiente funzionamento delle unità sanitarie locali è un problema che sta particolarmente a cuore al Paese e alle forze politiche che maggiormente ne rappresentano e interpretano le istanze; è a questo livello del sistema che si esplicano le azioni che determinano l'efficienza dei servizi per la collettività, e che

richiedono l'assunzione di responsabilità e la presenza attiva degli organi elettivi che come condizione primaria di maggiore efficienza devono essere favorite in ogni modo.

Si ritiene pertanto necessario che la proposta che segue abbia una rapida ratifica da parte del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, chiamati a cariche elettive presso le unità sanitarie locali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 26 aprile 1974, n. 169.

L'indennità di funzione del presidente e dei membri del comitato di gestione delle unità sanitarie locali non può essere superiore a quella spettante rispettivamente al sindaco e agli assessori di comuni con popolazione pari a quella delle unità sanitarie locali.